

MCC

Modalità e Condizioni Contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione, alla rete di distribuzione della Germano Industrie Elettriche S.r.l., di impianti di produzione fotovoltaici.

Revisione n. 004 01/02/2023

1.	DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI E PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
2.	OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
3.	RECAPITI TELEFONICI E DI POSTA ELETTRONICA DELLA GIE	6
4.	CONNESSIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI POTENZA INFERIORE A 800 WATT (Comunicazione Unica).....	6
4.1.	<i>Modalità di presentazione della domanda di connessione</i>	6
4.2.	<i>Oneri di connessione a carico del richiedente</i>	7
4.3.	<i>Condizioni procedurali</i>	7
4.4.	<i>Opere di competenza del richiedente della connessione</i>	7
4.5.	<i>Adempimenti successivi all'attivazione della connessione</i>	7
4.6.	<i>Modifica della potenza della connessione (variazione di potenza)</i>	7
4.7.	<i>Modalità e tempi per la dismissione dell'impianto di produzione</i>	8
5.	CONNESSIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE EX DECRETO INTERMINISTERIALE 2 AGOSTO 2022	8
	(Iter Semplificato – Modello Unico).....	8
5.1.	<i>Autorizzazione paesaggistica</i>	8
5.2.	<i>Modalità di presentazione della domanda di connessione</i>	9
5.3.	<i>Gestione della domanda di connessione</i>	9
5.3.1.	in caso di lavori semplici limitati all'installazione delle apparecchiature di misura:.....	9
5.3.2.	in caso di lavori semplici non limitati all'installazione delle apparecchiature di misura ovvero lavori complessi:..	9
5.3.3.	qualora l'impianto fotovoltaico non dovesse soddisfare tutti i requisiti necessari per l'applicazione del Modello Unico per l'Iter Semplificato:	10
5.4.	<i>Richiesta di eventuali autorizzazioni</i>	10
5.5.	<i>Opere di competenza del richiedente</i>	10
5.6.	<i>Conclusione dei lavori e connessione dell'impianto di produzione</i>	11
5.7.	<i>Adempimenti durante la fase di esercizio</i>	11
5.8.	<i>Voltura della pratica di connessione</i>	11
5.9.	<i>Rinuncia alla pratica di connessione e Dismissione, messa in conservazione, riattivazione dell'impianto di produzione</i>	12
6.	CONNESSIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DIVERSI DAL PUNTO 4 e 5 (Iter Standard).....	12
6.1.	<i>Modalità di presentazione della domanda di connessione</i>	12
6.2.	<i>Corrispettivo per l'ottenimento del preventivo</i>	12
6.3.	<i>Gestione della domanda di connessione</i>	13
6.3.1.	Preventivo	13
6.3.2.	Corrispettivo per la connessione	13
6.3.3.	Accettazione del preventivo	13
6.4.	<i>Richiesta di eventuali autorizzazioni</i>	15
6.5.	<i>Opere di competenza del richiedente</i>	16

6.6.	Realizzazione della connessione	16
6.7.	Attivazione della connessione.....	17
6.8.	Voltura, dismissione, messa in conservazione e riattivazione.....	18
6.9.	Adempimenti durante la fase di esercizio	18
7.	Voltura della pratica di connessione	19
8.	Decadenza della pratica di connessione	19
9.	Messa in conservazione dell'impianto di produzione	20
10.	Riattivazione di un impianto di produzione messo precedentemente in conservazione.....	20
11.	Dismissione di un impianto di produzione	20
12.	Indennizzi automatici.....	21

1. DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI E PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- accettazione del preventivo per la connessione è l'accettazione, da parte del richiedente, delle condizioni esposte nel preventivo per la connessione;
- codice di rintracciabilità è il codice comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
- connessione è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima;
- data di accettazione del preventivo per la connessione è la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione;
- data di completamento dei lavori sul punto di connessione è la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti;
- data di completamento della connessione è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione della connessione;
- data di completamento dell'impianto è la data di invio della comunicazione del completamento della realizzazione dell'impianto di produzione;
- data di invio di una comunicazione è:
 - per le comunicazioni scritte, la data risultante dalla ricevuta del fax, ovvero dalla ricevuta o timbro postale di invio;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione;
 - per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- data di messa a disposizione del preventivo per la connessione è la data di invio del documento relativo al preventivo per la connessione;
- GAUDÌ è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna;
- gestore di rete è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica;
- giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- lavori complessi sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;
- lavori semplici sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente alle apparecchiature di misura;
- potenza in immissione richiesta è il valore della potenza in immissione complessivamente disponibile dopo gli interventi da effettuare senza che l'utente sia disconnesso;
- punto di connessione (detto anche punto di consegna) è il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica;
- richiedente è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti di produzione di energia elettrica. Il richiedente è il soggetto che intende realizzare ed esercire l'impianto di produzione o un suo mandatario con rappresentanza;
- richiesta di connessione è una richiesta di nuova connessione o una richiesta di adeguamento di una connessione esistente, conseguente alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di elementi inerenti impianti di produzione esistenti o della connessione stessa;

- soluzione tecnica minima per la connessione è la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta;
- potenza disponibile in immissione è il livello di potenza in immissione indicato nel contratto di connessione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è l'attestazione resa in conformità alle disposizioni dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/00 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- produttore di energia elettrica o produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;
- ARERA è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- GSE è la società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
- MCC sono le modalità e condizioni contrattuali predisposte dai gestori di rete per l'erogazione del servizio di connessione;
- STMG è la soluzione tecnica minima generale per la connessione;
- Terna è la società Terna S.p.A.;
- UP sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono un impianto di produzione;
- AdM sono le Apparecchiature di Misura;
- Comunicazione Unica è una modalità semplificata con la quale può essere richiesta la connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi per un impianto di produzione che abbia potenza inferiore a 800 W e per il quale il richiedente decide di avvalersi di un iter di connessione semplificato a fronte della rinuncia a usufruire di una remunerazione per l'eventuale energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto oggetto della richiesta di connessione;
- Modello Unico è il Modello Unico, pubblicato dal GSE nel proprio sito e positivamente verificato dall'ARERA, redatto sulla base di quanto previsto dal decreto interministeriale 2 agosto 2022 e dal relativo Allegato 1, nonché di quanto previsto dalla deliberazione 674/2022/R/efr;
- Decreto Interministeriale 2 agosto 2022 è il decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, 2 agosto 2022, n. 297;
- Testo integrato delle connessioni attive (di seguito TICA) allegato alla Delibera 24 Luglio 2008 n. ARG/elt 99/08 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
- Norma Tecnica CEI 0-21 e sue eventuali successive modifiche, nel caso di connessioni con livello di tensione fino ad 1 kV;
- Norma Tecnica CEI 0-16 e sue eventuali successive modifiche, nel caso di connessioni con livello di tensione superiore ad 1 kV.

2. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento stabilisce le modalità e le condizioni contrattuali (MCC) per l'erogazione del servizio di connessione alla rete di distribuzione della Germano Industrie Elettriche S.r.l. (di seguito GIE) nel Comune di Isole Tremiti (FG) di impianti di produzione fotovoltaici, che saranno eseguite nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal TICA.

Le presenti MCC riguardano:

- richieste di nuove connessioni di impianti di produzione;
- modifica di connessioni esistenti per realizzazione di nuovi impianti di produzione o modifica degli impianti di produzione esistenti.

Il servizio di connessione è erogato dai gestori di reti e il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione è determinato sulla base delle seguenti condizioni:

- a) per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione;
- b) per potenze in immissione richieste fino a 6.000 kW, il servizio di connessione è erogato in media tensione, fatto salvo quanto previsto alla lettera a);
- c) nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione;
- d) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non escludono la possibilità, sulla base di scelte tecniche effettuate dal gestore di rete, di erogare il servizio di connessione in bassa o media tensione per potenze in immissione richieste superiori, rispettivamente, a 100 kW o a 6.000 kW.

Ai soli ed esclusivi fini di identificare il punto di connessione con il corredo delle proprie informazioni tecniche (in termini di potenza, livello di tensione, ecc.), tutti i punti di connessione sono identificati con il codice POD di cui all'articolo 14 del Testo Integrato Settlement (TIS) dell'ARERA.

3. RECAPITI TELEFONICI E DI POSTA ELETTRONICA DELLA GIE

Per la pratica amministrativa di connessione o per problematiche tecniche che potrebbero presentarsi durante la vita dell'impianto, il richiedente/produttore può contattare la sede amministrativa della GIE, ubicata in Via Luigi Zuppetta 7/D - 70121 BARI (BA) - Tel. 0805247315 – Fax 0805234509

e-mail aziendale: gie@germano-srl.it

PEC dedicata alle connessioni: produttori@pec.germano-srl.it

4. CONNESSIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI POTENZA INFERIORE A 800 WATT (Comunicazione Unica)

La presente sezione delle MCC definisce le "modalità e le condizioni contrattuali" adottate dalla GIE per l'erogazione del servizio di connessione, chiesta con Comunicazione Unica, alle proprie reti di:

- impianti di produzione di potenza attiva nominale inferiore a 800 W e superiore a 350 W;
- impianti di produzione "Plug & Play" intesi come impianti di produzione di potenza attiva nominale inferiore o uguale a 350 W che risultano completi e pronti alla connessione diretta tramite spina a una presa dedicata.

Tali impianti di produzione e il relativo impianto di utenza sono realizzati secondo la Norma CEI 0-21.

4.1. Modalità di presentazione della domanda di connessione

Le richieste di connessione potranno essere presentate tramite la Comunicazione Unica nel caso in cui si voglia connettere alla rete elettrica un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W utilizzando un punto di connessione esistente nel quale:

- i. è attivo un contratto di fornitura di energia elettrica con potenza già disponibile in prelievo non inferiore alla potenza dell'impianto di produzione da connettere;
- ii. non sono connessi ulteriori impianti di produzione.

Avvalendosi della Comunicazione Unica al fine di connettere un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W il richiedente:

- non deve sottoscrivere alcun contratto di dispacciamento;
- può immettere in rete l'energia elettrica eccedentaria rispetto alle necessità di autoconsumo, purché nei limiti massimi della potenza installata e comunque nei limiti di una potenza inferiore a 800 W;
- rinuncia a qualsiasi remunerazione in relazione alla predetta energia elettrica immessa in rete.

Le richieste di connessione tramite Comunicazione Unica saranno presentate alla GIE all'indirizzo PEC produttori@pec.germano-srl.it, inviando esclusivamente il modulo predisposto dalla GIE e i relativi allegati:

- per impianti di produzione "Plug & Play" si dovranno allegare copia fronte-retro del documento d'identità ed eventuale delega alla presentazione della domanda;

- per impianti di produzione di potenza attiva nominale inferiore a 800 W si dovranno allegare lo schema elettrico unifilare definitivo dell'impianto di produzione, la dichiarazione di conformità dell'impianto di produzione alla regola dell'arte, la dichiarazione di conformità di eventuali dispositivi di conversione statica e di interfaccia installati e il regolamento di esercizio, predisposto dalla GIE, sottoscritto dal produttore.

Il soggetto che richiede la connessione per un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W avvalendosi della Comunicazione Unica è sempre e soltanto il soggetto che intende rivestire la qualifica di produttore di energia elettrica.

Il richiedente, qualora non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, è tenuto ad allegare alla Comunicazione Unica il mandato ottenuto dal cliente finale per la presentazione della richiesta di connessione nel punto di connessione esistente.

4.2. Oneri di connessione a carico del richiedente

Non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo per le richieste di connessione presentate tramite Comunicazione Unica.

4.3. Condizioni procedurali

I lavori svolti dall'impresa distributrice sono classificati sempre come "lavori semplici".

L'invio della Comunicazione Unica all'impresa distributrice competente, completa degli allegati richiesti, costituisce titolo abilitante per la connessione e l'attivazione di un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W. Nessuna altra attività deve essere svolta dal richiedente al fine di connettere il proprio impianto di produzione alla rete con obbligo di connessione di terzi. Il richiedente acquisisce il diritto a immettere energia elettrica nella rete cui l'impianto di produzione è connesso nei limiti della potenza installata e nel rispetto:

1. delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di connessione alla rete stabilite dall'Autorità;
2. del regolamento di esercizio, qualora previsto dalla normativa vigente;
3. delle regole e degli obblighi posti a carico del richiedente contenuti nel Codice di rete;
4. delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.

L'impresa distributrice, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione Unica:

- a) nei soli casi in cui l'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W sia connesso tramite un punto di connessione dotato di un misuratore, effettua la riprogrammazione del misuratore bidirezionale al fine di attivare la rilevazione dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W;
- b) procede al censimento dell'impianto di produzione nel sistema GAUDÌ secondo le modalità definite da Terna inserendo anche lo schema elettrico unifilare, qualora richiesto come allegato della Comunicazione Unica;
- c) comunica al produttore e al cliente finale titolare del punto di connessione il codice CENSIMP dell'impianto di produzione.

4.4. Opere di competenza del richiedente della connessione

Non sono previste opere a carico del richiedente.

4.5. Adempimenti successivi all'attivazione della connessione

Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione richiesta dai soggetti deputati al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese con la Comunicazione Unica, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamati dall'art. 76 dello stesso D.P.R.

4.6. Modifica della potenza della connessione (variazione di potenza)

Le richieste di modifica della connessione esistente al fine di effettuare interventi di potenziamento degli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W possono essere presentate e gestite secondo le stesse

modalità di cui sopra fermo restando che la potenza nominale finale dei medesimi impianti di produzione a seguito del completamento degli interventi di potenziamento deve essere inferiore a 800 W.

4.7. Modalità e tempi per la dismissione dell'impianto di produzione

La dismissione dell'impianto di produzione post esercizio, deve essere notificata a GIE per il tramite del GAUDI a cui si accede dal link <https://mercato.terna.it/Gaudi/Login.aspx>

In seguito alla richiesta di dismissione, GIE provvederà a modificare la programmazione del misuratore "in solo prelievo" sul punto di consegna, ed emette un verbale di dismissione che sarà inviato al produttore tramite PEC; salvo situazioni particolari, non è previsto l'intervento sul posto di un operatore GIE.

5. CONNESSIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE EX DECRETO INTERMINISTERIALE 2 AGOSTO 2022 (Iter Semplificato – Modello Unico)

La presente sezione delle MCC definisce le "modalità e le condizioni contrattuali" adottate dalla GIE per l'erogazione del servizio di connessione, chiesta con il Modello Unico (iter semplificato) per impianti di produzione fotovoltaici ex decreto interministeriale 2 agosto 2022.

Il Decreto Interministeriale del 2 agosto 2022 (di seguito DM2022), recepito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) con la delibera 674/2022/R/EFR, ha approvato l'adozione del Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici.

Il Modello Unico è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28., e che presentino tutte le seguenti caratteristiche:

- a) siano ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici come definiti nel TICA ovvero secondo le modalità individuate dall'ARERA nell'ambito del TICA, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a);
- b) aventi potenza nominale complessiva, al termine dell'intervento, non superiore a 200 kW. Ai fini di cui alla presente lettera, la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in chilowatt;
- c) per i quali sia richiesto il ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero si opti per la cessione a mercato dell'energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal GSE.

Il **Modello UNICO** è costituito da due parti:

1. la "**Parte I**" è la richiesta di connessione;
2. la "**Parte II**" è la comunicazione di fine lavori, che il richiedente invia al Gestore di Rete una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione.

L'utilizzo del Modello Unico permette di seguire un iter semplificato per la gestione della pratica di connessione.

5.1. Autorizzazione paesaggistica

Quando prevista dalla legislazione vigente, il richiedente, preliminarmente all'invio del Modello Unico alla GIE, dovrà richiedere ed ottenere dalla Soprintendenza l'autorizzazione alla messa in opera dei pannelli.

5.2. Modalità di presentazione della domanda di connessione

La domanda di connessione va presentata solo ed esclusivamente con la "Parte I" del Modello UNICO che è reperibile nella sezione "Connessioni attive" sul sito della GIE all'indirizzo www.germano-srl.it ovvero quale Allegato 1 del DM02082022, e che va inviata alla GIE, insieme agli allegati indicati di seguito, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo produttori@pec.germano-srl.it

Il soggetto che richiede la connessione avvalendosi del Modello UNICO è sempre e soltanto il soggetto che, in relazione all'impianto per il quale si sta presentando richiesta di connessione, intende rivestire la qualifica di produttore di energia elettrica; qualora il richiedente non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, si dovrà allegare alla "Parte I" del Modello UNICO il mandato ottenuto dal cliente finale per la presentazione della domanda di modifica della connessione esistente, nonché il mandato con rappresentanza del cliente finale ai fini dell'accettazione del contratto di scambio sul posto. In tali casi, il richiedente riporta, nella "Parte II" del Modello UNICO, il codice IBAN del cliente finale a cui verrà intestata la convenzione di scambio sul posto.

Alla domanda di connessione, il richiedente dovrà allegare:

- schema elettrico unifilare dell'impianto;
- scansione fronte-retro del documento di identità;
- eventuale delega alla presentazione della domanda.

Lo schema elettrico unifilare dell'impianto deve includere anche le informazioni previste per lo schema unifilare di misura, redatto ai sensi della specifica tecnica di misura e in particolare le informazioni relative alla localizzazione delle apparecchiature di misura e dei punti di connessione dell'impianto alla rete pubblica.

5.3. Gestione della domanda di connessione

La GIE, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della "Parte I" completa del Modello Unico, effettua le verifiche di cui all'art.3 comma 4 del DM2022 e

5.3.1. in caso di lavori semplici limitati all'installazione delle apparecchiature di misura

- ne dà informazione al richiedente evidenziando il codice di rintracciabilità della pratica;
- predispone il regolamento d'esercizio;
- comunica gli estremi per il pagamento del corrispettivo omnicomprensivo per la connessione del nuovo impianto di produzione.

A seguito verifica del pagamento del corrispettivo di connessione, la GIE:

- darà avvio alla procedura per la connessione;
- darà seguito alle comunicazioni e l'inserimento dei dati previsti dall'articolo 3, comma 5, del DM2022:
 1. invio di copia del modello unico al Comune di Isole Tremiti, tramite PEC;
 2. invio di copia del modello unico al GSE, tramite PEC;
 3. caricamento dei dati dell'impianto sul portale GAUDÌ di TERNA;
 4. invio al richiedente la connessione, tramite PEC, di copia delle ricevute di trasmissione delle suddette comunicazioni.

Trattandosi di lavori semplici limitati all'installazione del solo gruppo di misura, è previsto il pagamento di un corrispettivo omnicomprensivo per la connessione che ammonta ad € 100,00 + IVA.

5.3.2. in caso di lavori semplici non limitati all'installazione delle apparecchiature di misura ovvero lavori complessi

- a) ne dà motivata informazione al richiedente;
- b) comunica gli estremi per il pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6 del TICA come indicato di seguito:

- per potenze in immissione richieste fino a 6 kW	€	30,00 + IVA
---	---	-------------

- per potenze in immissione richieste superiori a 6 kW e fino a 10 kW	€	50,00 + IVA
- per potenze in immissione richieste superiori a 10 kW e fino a 50 kW	€	100,00 + IVA
- per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW	€	200,00 + IVA
- per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW	€	500,00 + IVA
- per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW	€	1.500,00 + IVA
- per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW	€	2.500,00 + IVA

A seguito verifica del pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo, la GIE invierà al richiedente, tramite PEC, il preventivo per la connessione dando evidenza delle attività da eseguire.

In caso di accettazione del preventivo da parte del richiedente, che deve avvenire entro il termine di validità dello stesso (45 giorni lavorativi dal ricevimento) con una comunicazione scritta tramite PEC e corredata dalla documentazione attestante il versamento del corrispettivo per la connessione, la GIE procederà a:

1. inviare copia del modello unico al Comune di Isole Tremiti, tramite PEC;
2. inviare copia del modello unico al GSE, tramite PEC;
3. caricare i dati dell'impianto sul portale GAUDÌ di TERNA;
4. inviare al richiedente la connessione, tramite PEC, la copia delle ricevute di trasmissione delle suddette comunicazioni;
5. mettere a disposizione l'indirizzo web del sito del GSE da cui prelevare il contratto tipo per il Servizio di Scambio sul Posto;
6. mettere a disposizione il regolamento di esercizio;
7. avviare la procedura di connessione.

5.3.3. qualora l'impianto fotovoltaico non dovesse soddisfare tutti i requisiti necessari per l'applicazione del Modello Unico per l'Iter Semplificato

la GIE ne darà motivata informazione al richiedente ed evidenzierà la necessità di presentare la richiesta di connessione secondo le modalità di cui all'articolo 6 dell'allegato A alla Delibera dell'ARERA n. ARG/elt 99/08 per avviare l'iter di connessione standard.

5.4. Richiesta di eventuali autorizzazioni

Entro 30 giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 60 giorni lavorativi, per connessioni in media tensione ovvero per connessioni in bassa tensione che prevedano interventi sulle reti a livello di tensione superiore, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione, la GIE è tenuta a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo alla medesima GIE per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria.

5.5. Opere di competenza del richiedente

Le opere da realizzare a cura del richiedente devono essere conformi alle norme tecniche e di sicurezza vigenti, con particolare riferimento alle norme CEI 0-21, e al Regolamento di Esercizio.

Eventuali difformità riscontrate all'atto della verifica delle opere eseguite, non consentiranno l'esecuzione dei lavori e/o l'attivazione della connessione.

Nell'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà assicurare un alloggiamento congruo per il posizionamento del misuratore di produzione, che deve essere posizionato il più vicino possibile al convertitore (inverter) e dovrà essere accessibile sempre in condizioni di sicurezza senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali, quali scale, ecc.

Il locale dove verrà ubicato il misuratore dovrà essere di dimensioni idonee allo svolgimento delle attività a carico di GIE, essere sufficientemente illuminato, anche da luce artificiale, e non essere adibito a deposito, anche temporaneo, di sostanze ingombranti, dannose e/o pericolose.

In caso di involucro installato all'aperto, esso deve essere idoneo a impedire l'ingresso di acqua e garantire un'idonea protezione meccanica.

5.6. Conclusione dei lavori e connessione dell'impianto di produzione

Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, invia alla GIE la "Parte II" del Modello UNICO opportunamente compilata e sottoscritta unitamente all'aggiornamento dei dati aggiuntivi resi disponibili contestualmente all'invio della "Parte I" del Modello Unico e alla documentazione attestante il versamento del saldo del corrispettivo di connessione.

Con la presentazione della "Parte II", il richiedente prende visione e accetta:

- a. il regolamento di esercizio compilato in ogni sua parte;
- b. il contratto, qualora previsto, per l'erogazione del servizio di ritiro dell'energia elettrica immessa in rete del GSE, fornito dal medesimo GSE e messo a disposizione dal gestore di rete.

La GIE, dopo aver verificato che quanto acquisito rispetti le previsioni di cui al comma 13bis.9 del TICA, provvederà a realizzare e attivare la connessione secondo i tempi e le modalità previste dal TICA e a:

1. inviare copia della "Parte II" del Modello Unico al Comune di Isole Tremiti, tramite PEC;
2. inviare copia della "Parte II" del Modello Unico al GSE, tramite PEC;
3. caricare sul portale GAUDÌ di TERNA l'avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell'impianto;
4. inviare al richiedente la connessione, tramite PEC, la copia delle ricevute di trasmissione delle suddette comunicazioni.

Qualora le verifiche delle previsioni del comma 13bis.9 del TICA diano esito negativo, la GIE comunicherà al richiedente la necessità di presentare una modifica al preventivo ovvero una nuova richiesta di connessione secondo quanto previsto dal TICA.

Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione eventualmente richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese con il Modello Unico.

5.7. Adempimenti durante la fase di esercizio

Durante la fase di esercizio, il Produttore dovrà eseguire i controlli e la manutenzione dell'impianto al fine di non arrecare disturbo alla rete secondo quanto previsto dalla norma CEI 0-21 vigente.

Inoltre, l'ARERA con delibera 786/2016/R/eel ha previsto che:

- a. gli inverter e i sistemi di protezione di interfaccia e le relative dichiarazioni di conformità devono essere conformi alla nuova edizione della Norma CEI 0-21;
- b. i sistemi di accumulo devono essere certificati con dichiarazione di conformità secondo le disposizioni previste dall'Allegato B bis della nuova edizione della Norma CEI 0-21;
- c. devono essere effettuate verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia con cassetta prova relè ogni 5 anni a partire dalla data di entrata in esercizio dandone evidenza al gestore di rete; la mancata verifica periodica potrebbe portare alla sospensione da parte del GSE dell'erogazione degli incentivi e delle convenzioni e alla sospensione del servizio di connessione.

Il Produttore si impegna ad informare la GIE di qualsiasi intervento effettuato sull'impianto che abbiano riflesso sull'esercizio della rete e si impegna a consentire l'accesso del personale della GIE ai gruppi di misura in qualunque momento e per qualunque attività si rendesse necessaria.

5.8. Voltura della pratica di connessione

Nel caso si rendesse necessario volturare la pratica di connessione durante l'iter di connessione, ci si dovrà attenere a quanto indicato al paragrafo 7 delle presenti MCC.

5.9. Rinuncia alla pratica di connessione e Dismissione, messa in conservazione, riattivazione dell'impianto di produzione

Le modalità per la richiesta di rinuncia di una pratica di connessione sono illustrate al paragrafo 8 delle presenti MCC.

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione della messa in conservazione o riattivazione di una unità di produzione o di un impianto di produzione, sono riportate ai paragrafi 9 e 10 del presente documento.

Le modalità per la comunicazione della dismissione di una unità di produzione o di un impianto di produzione sono riportate al paragrafo 11 del presente documento.

6. CONNESSIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DIVERSI DAL PUNTO 4 e 5 (Iter Standard)

La presente sezione delle MCC definisce le "modalità e le condizioni contrattuali" adottate dalla GIE per la connessione alla rete di distribuzione della GIE di impianti di produzione fotovoltaici, diversi dagli impianti ex decreto interministeriale 2 agosto 2022 e dagli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W che si avvalgono della Comunicazione Unica.

Le presenti MCC riguardano:

- richieste di nuove connessioni di impianti di produzione;
- modifica di connessioni esistenti per realizzazione di nuovi impianti di produzione o modifica degli impianti di produzione esistenti.

6.1. Modalità di presentazione della domanda di connessione

La domanda di connessione o di adeguamento della connessione va presentata al gestore di rete tramite apposito modello prelevabile dal sito internet della GIE, deve riportare almeno tutte le informazioni e gli allegati indicati all'art. 6 comma 3 del TICA e deve essere inviata alla GIE tramite posta elettronica certificata all'indirizzo produttori@pec.germano-srl.it

Il richiedente può indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione.

Qualora il richiedente non coincida con il titolare del punto di connessione esistente, il medesimo richiedente deve disporre di un mandato rilasciato dal soggetto titolare del predetto punto di connessione.

Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il richiedente deve fornire anche le informazioni relative alla fornitura esistente. Inoltre, in tal caso, il richiedente deve coincidere con il titolare del punto di connessione esistente ovvero con un soggetto mandatario del medesimo titolare.

La richiesta di adeguamento della connessione esistente, qualora sia relativa a interventi sull'impianto di produzione che non ne alterino la configurazione inserita in GAUDÌ o sull'impianto elettrico dell'utente e che non comportino interventi del gestore di rete sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, rappresenta una mera comunicazione di aggiornamento da inviare al gestore di rete e non comporta il pagamento di alcun corrispettivo.

6.2. Corrispettivo per l'ottenimento del preventivo

All'atto di presentazione della domanda di connessione, il richiedente versa un corrispettivo per l'ottenimento del preventivo, così come previsto all'art. 6 comma 6 del TICA e riportato di seguito:

• per potenze in immissione richieste fino a 6 kW	€ 30,00 + IVA
• per potenze in immissione richieste superiori a 6 kW e fino a 10 kW	€ 50,00 + IVA
• per potenze in immissione richieste superiori a 10 kW e fino a 50 kW	€ 100,00 + IVA
• per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW	€ 200,00 + IVA
• per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW	€ 500,00 + IVA
• per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW	€ 1.500,00 + IVA
• per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW	€ 2.500,00 + IVA

6.3. Gestione della domanda di connessione

6.3.1. Preventivo

La GIE metterà a disposizione il preventivo per la connessione entro:

- a. 20 (venti) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW;
- b. 45 (quarantacinque) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW;
- c. 60 (sessanta) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.

Qualora sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l'appuntamento fissato dal gestore di rete sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dal gestore di rete e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione.

Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore di rete è incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi.

Qualora la domanda di connessione non fosse corredata da tutte le informazioni indicate al punto 3 delle presenti MCC, la GIE ne darà tempestivamente comunicazione al richiedente.

Il preventivo per la connessione avrà validità pari a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dello stesso da parte del richiedente.

Il preventivo, redatto a valle di verifiche tecniche finalizzate a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta, conterrà tutte le informazioni previste dall'art. 7 comma 3 del TICA e, in particolare, la soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione e il corrispettivo per la connessione.

Nel caso in cui il richiedente abbia indicato un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione, il preventivo prevedrà la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente e, qualora in quel punto non sia possibile connettere l'intera potenza in immissione richiesta, l'indicazione della massima potenza in immissione connettabile in quel punto della rete dandone motivazioni e spiegazioni. Al fine di minimizzare la soluzione tecnica e consentire la connessione dell'intera potenza richiesta, il gestore di rete potrà proporre soluzioni alternative.

Il richiedente può chiedere alla GIE una modifica del preventivo entro il tempo di validità dello stesso versando alla GIE un corrispettivo pari alla metà di quello definito al precedente punto 4); la GIE elaborerà un nuovo preventivo o rifiuterà le modifiche entro le medesime tempistiche sopra riportate, e in caso di rifiuto darà adeguate motivazioni al richiedente.

6.3.2. Corrispettivo per la connessione

Il corrispettivo per la connessione, se inferiore a 2.000 (duemila) euro verrà versato interamente dal richiedente alla GIE all'atto di accettazione del preventivo; diversamente verrà versato:

- a. per il 30% all'atto di accettazione del preventivo, anche nel caso in cui il richiedente scelga di realizzare in proprio la connessione;
- b. per il 70% all'atto della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione.

6.3.3. Accettazione del preventivo

Qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia alla GIE, entro il termine di validità, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata da:

- a. documentazione attestante il pagamento del corrispettivo di connessione e dell'eventuale istanza di cui ai commi 9.8 e 16.1 del TICA;
- b. nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 20 kW, l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato Misura Elettrica (TIME);
- c. nel caso in cui il punto di connessione debba essere asservito ad un impianto di produzione i cui prelievi saranno finalizzati esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica, l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per l'installazione e la manutenzione del misuratore dell'energia elettrica immessa e prelevata, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato Misura Elettrica (TIME).

Il preventivo accettato potrà essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero di atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentate. In questi casi la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito entro le medesime tempistiche e il corrispettivo viene ricalcolato sulla base della nuova STMG. Il richiedente, per ogni singola richiesta di connessione, può complessivamente presentare al massimo due richieste di modifica del preventivo, indipendentemente dal tipo di modifica; si fa presente che le richieste di modifica del preventivo relative a interventi sull'impianto di produzione che non ne alterino la configurazione inserita in GAUDÌ o sull'impianto elettrico dell'utente e che non comportino interventi del gestore di rete sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, non rientrano nel limite complessivo delle due modifiche permesse.

Entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo, la GIE registrerà nel sistema GAUDÌ i dati anagrafici del punto di connessione, il POD, il codice rintracciabilità della pratica di connessione, i valori di potenza in immissione e prelievo, la tipologia di punto di connessione (immissione pura o immissione e prelievo), la tipologia di SSPC dichiarata.

A seguito dell'accettazione del preventivo e della riserva della capacità di rete, il richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel preventivo.

Completate le opere di cui sopra, il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete:

- a. la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
- b. l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36 del TICA qualora non già trasmessa al medesimo gestore di rete;
- c. la documentazione attestante il pagamento della quota del corrispettivo per la connessione (se versato in due rate come previsto al precedente punto 5.2).

Nel caso degli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, l'accettazione del preventivo comporta la prenotazione della relativa capacità di rete.

La soluzione tecnica minima generale (STMG) indicata nel preventivo rimane valida per 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione.

Il richiedente è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa e media tensione; entro la medesima data, il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

1. l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero

2. il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

Nei casi in cui il termine di 12 (dodici) mesi non possa essere rispettato a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete, con cadenza periodica di 6 (sei) mesi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione.

Le comunicazioni periodiche ai sensi del presente comma terminano a seguito della trasmissione al gestore di rete della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione. Qualora la dichiarazione sostitutiva di cui sopra non venga inviata al gestore di rete entro le tempistiche previste, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dal gestore di rete, invia al medesimo gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui contenuto non può comunque essere riferito a eventi avvenuti in data successiva a quella entro cui era tenuto ad inviare la dichiarazione. In caso contrario il preventivo decade.

6.4. Richiesta di eventuali autorizzazioni

Entro 30 giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 60 giorni lavorativi, per connessioni in media tensione ovvero per connessioni in bassa tensione che prevedano interventi sulle reti a livello di tensione superiore, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione, la GIE è tenuta a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo alla medesima GIE per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria. Inoltre, il responsabile della pratica è tenuto ad aggiornare il richiedente, con cadenza almeno semestrale sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale iter. Il richiedente versa al gestore di rete, prima della presentazione delle richieste di autorizzazione, un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dal medesimo gestore per l'iter autorizzativo. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, il corrispettivo di cui al presente comma è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l'iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.

Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo. Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione indicando il termine ultimo entro cui tale impianto deve essere realizzato, ovvero

dell'esito negativo del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della predetta comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna.

6.5. Opere di competenza del richiedente

Le opere da realizzare a cura del richiedente devono essere conformi alle norme tecniche e di sicurezza vigenti, con particolare riferimento alle norme CEI 0-21, e al Regolamento di Esercizio.

Eventuali difformità riscontrate all'atto della verifica delle opere eseguite, non consentiranno l'esecuzione dei lavori e/o l'attivazione della connessione.

Nell'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà assicurare un alloggiamento congruo per il posizionamento del misuratore di produzione, che deve essere posizionato il più vicino possibile al convertitore (inverter) e dovrà essere accessibile sempre in condizioni di sicurezza senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali, quali scale, ecc.

Il locale dove verrà ubicato il misuratore dovrà essere di dimensioni idonee allo svolgimento delle attività a carico di GIE, essere sufficientemente illuminato, anche da luce artificiale, e non essere adibito a deposito, anche temporaneo, di sostanze ingombranti, dannose e/o pericolose.

In caso di involucro installato all'aperto, esso deve essere idoneo a impedire l'ingresso di acqua e garantire un'idonea protezione meccanica.

6.6. Realizzazione della connessione

I tempi di realizzazione della connessione sono stabiliti dal TICA alla art.10:

- per lavori semplici, il tempo è pari a 30 (trenta) giorni lavorativi;
- per lavori complessi, il tempo è pari a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro.

I tempi di realizzazione sono sospesi nei seguenti casi:

- impraticabilità del terreno sul sito della connessione; i tempi riprendono dal momento in cui il gestore di rete comunica la praticabilità del terreno;
- nel caso fosse necessario un sopralluogo e il richiedente rimandi l'appuntamento, i tempi si sospendono fino alla data effettiva di esecuzione del sopralluogo;
- nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi, i tempi si sospendono per il tempo necessario all'ottenimento dei predetti atti.

Durante i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, il richiedente invia, almeno trimestralmente, al gestore di rete un aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell'impianto, aggiornando in particolare la data di completamento dei lavori.

Una volta conclusi i lavori, il richiedente invia al gestore di rete:

- a. la comunicazione di ultimazione dei lavori mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- b. nei soli casi in cui sia necessaria l'installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, la comunicazione attestante che le opere necessarie alla corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta sono state ultimate;
- c. nei casi in cui i prelievi di energia elettrica non siano destinati esclusivamente all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata sia dal futuro produttore che dal futuro cliente finale in cui si attesti in quale tipologia di ASSPC rientra la configurazione impiantistica che sussisterà a valle del punto di connessione a seguito del completamento del procedimento di connessione.

Il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa, verificata la completezza della predetta documentazione, comunica al sistema GAUDÌ la data di ultimazione dei lavori

dell'impianto di produzione; qualora la documentazione risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede ad inviare una richiesta di integrazione al richiedente.

Terminata la realizzazione dell'impianto di connessione, il gestore di rete invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Contestualmente, il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.

Il gestore di rete predispose il regolamento di esercizio e lo invia al richiedente entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo nel caso di lavori semplici ovvero, nel caso di lavori complessi, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data presunta di completamento della connessione nel rispetto delle tempistiche del TICA. Il richiedente completa e sottoscrive il regolamento di esercizio e lo restituisce al gestore di rete; verificata la completezza delle informazioni, il gestore di rete entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del regolamento di esercizio provvede a segnalare su GAUDÌ l'avvenuta sottoscrizione del suddetto regolamento. In particolare, nel caso di ASSPC, il regolamento di esercizio deve essere sottoscritto sia dal produttore che dal cliente finale presenti nell'ASSPC.

Successivamente, il GAUDÌ aggiornerà lo stato dell'UP e del relativo impianto di produzione rispettivamente in "UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e "Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e notificherà tale aggiornamento a Terna, all'impresa distributrice, al richiedente, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE.

6.7. Attivazione della connessione

Il Gestore di rete attiva la connessione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dall'ultima tra:

- la data di attivazione su GAUDÌ dello stato di "UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e "Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" di cui al punto precedente;
- la data di ricevimento dei documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo, trasmessi dalla società di vendita, nei soli casi diversi da quelli del successivo capoverso.

Ai fini dell'attivazione della connessione, il richiedente deve aver sottoscritto un contratto per la fornitura dell'energia elettrica prelevata, riferito al medesimo punto di connessione ovvero a un punto di connessione separato attraverso cui viene prelevata l'energia elettrica destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione. In assenza di un contratto già siglato, qualora l'energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, il gestore di rete provvede ad inserire il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia o la maggior tutela secondo la regolazione vigente e a darne tempestiva comunicazione al medesimo esercente. Decorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dall'invio di tale informativa, procede comunque all'attivazione della connessione. Nel caso in cui l'energia elettrica prelevata non serva solo per l'alimentazione dei servizi ausiliari, ai fini dell'attivazione del contratto di fornitura in prelievo, si applica la regolazione prevista per i clienti finali.

Per attivare la connessione, effettuando il primo parallelo con la rete dell'UP e del relativo impianto, il gestore di rete deve:

- a. effettuare una verifica in loco dell'impianto al fine di assicurarsi che quanto dichiarato dal richiedente nello schema unifilare di misura dell'impianto e nelle schede tecniche di misura relative alle AdM installate dal medesimo richiedente corrisponda allo stato dei luoghi;
- b. verificare la corrispondenza fra i dati comunicati dal richiedente in GAUDÌ, e lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle informazioni relative al punto di connessione e alla taglia dell'impianto;
- c. verificare che siano soddisfatte le condizioni relative al contratto per la fornitura di energia elettrica prelevata;

d. nel solo caso di UP a configurazione semplice, verificare che il richiedente abbia completato tutte le attività necessarie alla conclusione con esito positivo di quanto previsto dai commi 36bis.1 e 36bis.2 del TICA e completare tutte le attività funzionali all'abilitazione delle medesime UP ai fini della misura di cui al comma 36bis.3 del TICA.

Qualora il produttore si opponga all'accesso del personale del gestore di rete in sede di attivazione della connessione, il medesimo gestore non procede all'attivazione e sospende il termine per l'attivazione della connessione, dandone comunicazione al produttore stesso e al GSE nel caso in cui l'impianto di produzione possa essere ammesso a beneficiare di incentivi.

I gestori di rete, all'atto dell'attivazione della connessione, redigono un verbale di attivazione (o mancata attivazione) della connessione, strutturato in modo tale da assicurare una descrizione puntuale su quanto emerso nel corso della verifica in loco.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'attivazione della connessione, il gestore di rete provvede a:

- a. confermare l'entrata in esercizio dell'impianto su GAUDÌ inserendo la data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'UP e del relativo impianto;
- b. comunicare al sistema GAUDÌ, secondo le modalità previste da Terna e sulla base di quanto comunicato dal richiedente, la tipologia di ASSPC associata.

Successivamente, il sistema GAUDÌ aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto rispettivamente in "UP Connessa e in Esercizio" e "Impianto Connesso e in Esercizio" e notifica il predetto aggiornamento al richiedente, all'impresa distributrice, a Terna, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE; nel caso in cui i dati siano errati o incompleti, il GAUDÌ notifica al gestore di rete l'esito negativo e le motivazioni.

Affinché la conferma, da parte del gestore di rete, dell'entrata in esercizio dell'impianto si possa ritenere avvenuta nel rispetto delle tempistiche di cui sopra è necessario che il medesimo gestore trasmetta al sistema GAUDÌ tutte le seguenti informazioni riportate al comma 36bis.4 del TICA.

A seguito dell'attivazione della connessione, il richiedente acquisisce il diritto ad immettere e/o prelevare energia elettrica nella/dalla rete cui l'impianto è connesso nei limiti della potenza in immissione e della potenza in prelievo e nel rispetto:

- a. delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'Autorità;
- b. del contratto di connessione sottoscritto;
- c. delle regole e degli obblighi posti a carico del richiedente contenuti nel Codice di rete;
- d. delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.

I rapporti tra il gestore di rete e il richiedente, ai fini dell'erogazione del servizio di connessione, sono regolati nel contratto di connessione redatto in conformità al TICA.

Il gestore di rete, qualora durante l'esercizio dell'impianto di produzione rilevi sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, ove tecnicamente possibile, modifica il valore della potenza in immissione richiesta, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione. Il gestore di rete applica al richiedente il doppio del corrispettivo per la connessione che verrebbe determinato, sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo, qualora il produttore richieda l'aumento, di pari entità, della propria potenza disponibile in immissione. Le immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta sono considerate sistematiche qualora si verifichi il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell'anno solare.

6.8. Voltura, dismissione, messa in conservazione e riattivazione

Vale quanto riportato nei paragrafi 7, 8, 9, 10 e 11 del presente documento.

6.9. Adempimenti durante la fase di esercizio

Durante la fase di esercizio, il Produttore dovrà eseguire i controlli e la manutenzione dell'impianto al fine di non arrecare disturbo alla rete secondo quanto previsto dalla norma CEI 0-21 vigente.

Inoltre, l'ARERA con delibera 786/2016/R/eel ha previsto che:

- a. gli inverter e i sistemi di protezione di interfaccia e le relative dichiarazioni di conformità devono essere conformi alla nuova edizione della Norma CEI 0-21;
- b. i sistemi di accumulo devono essere certificati con dichiarazione di conformità secondo le disposizioni previste dall'Allegato B bis della nuova edizione della Norma CEI 0-21;
- c. devono essere effettuate verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia con cassetta prova relè ogni 5 anni a partire dalla data di entrata in esercizio dandone evidenza al gestore di rete; la mancata verifica periodica potrebbe portare alla sospensione da parte del GSE dell'erogazione degli incentivi e delle convenzioni e alla sospensione del servizio di connessione.

Il Produttore si impegna ad informare la GIE di qualsiasi intervento effettuato sull'impianto che abbiano riflesso sull'esercizio della rete e si impegna a consentire l'accesso del personale della GIE ai gruppi di misura in qualunque momento e per qualunque attività si rendesse necessaria.

7. Voltura della pratica di connessione

La voltura della pratica di connessione è ammessa in una qualsiasi fase dell'iter di connessione e può essere finalizzata a:

- a. modificare il solo soggetto richiedente, se diverso dal produttore associato all'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione;
- b. modificare il solo soggetto produttore associato all'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione, se diverso dal richiedente;
- c. apportare entrambe le modifiche di cui alle precedenti lettere a) e b).

Rientrano in tale fattispecie anche le volture in cui il richiedente e il produttore coincidono.

Le modifiche apportate a seguito di voltura non devono comunque compromettere il rispetto delle caratteristiche necessarie per poter seguire il processo di connessione semplificato.

La richiesta di voltura di una pratica di connessione, deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con i contenuti minimi previsti all'articolo 35bis.3 del TICA, utilizzando il modulo predisposto dalla GIE, prelevabile dal suo sito internet, da spedire tramite PEC dedicata alle connessioni.

La GIE, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, effettua le verifiche di cui all'articolo 35bis.4 del TICA modificato e, nel caso di esito positivo, comunica:

- a. al soggetto subentrante, che il processo di voltura della pratica di connessione si è concluso positivamente e che, a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura, questi acquisisce la titolarità della pratica;
- b. al soggetto cedente che, con effetti a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura, la pratica di connessione oggetto di voltura non è più nella sua titolarità;
- c. al sistema GAUDÌ, nei casi di cui al comma 35bis.1, lettere b) e c) del TICA, l'anagrafica del produttore subentrante e l'associazione di tale anagrafica con quella dell'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione volturata a decorrere dalla data da cui ha effetti la voltura.

Nel caso di esito negativo delle verifiche, GIE comunicherà al soggetto subentrante e al soggetto cedente l'esito delle verifiche effettuate, specificando i motivi dell'esito negativo.

8. Decadenza della pratica di connessione

Come previsto dal TICA, il richiedente, qualora decida di fare decadere la pratica di connessione a seguito della propria rinuncia, ne dà immediata comunicazione al gestore di rete, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inviata tramite PEC all'indirizzo dedicato alle connessioni. Il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, secondo modalità definite da Terna, ne dà comunicazione al sistema GAUDÌ, riportando anche la data in cui la pratica di connessione è decaduta.

Il sistema GAUDÌ, a seguito della comunicazione del gestore di rete, modifica lo stato degli impianti di produzione non ancora in esercizio associati alla pratica di connessione decaduta aggiornando nello stato "Connessione Decaduta" e comunica anche al GSE, secondo modalità definite da Terna, le modifiche intercorse sul sistema. Qualora alla pratica di connessione decaduta siano associati impianti di produzione in esercizio il sistema GAUDÌ, invece, invia un messaggio di errore al gestore di rete.

9. Messa in conservazione dell'impianto di produzione

Il produttore, qualora richieda di mettere in conservazione un proprio impianto di produzione, è tenuto a darne comunicazione al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, indicando la data a decorrere dalla quale l'impianto di produzione sarà messa/o in conservazione, la data indicativa di riattivazione e i tempi necessari per il ripristino della condizione di esercizio. Terna disciplina altresì le modalità sulla base delle quali il sistema GAUDÌ ne dà tempestiva informazione al gestore di rete.

Il gestore di rete, secondo modalità e tempistiche definite da Terna, registra l'avvenuta messa in conservazione dell'UP o dell'impianto di produzione, nonché le date da cui la messa in conservazione ha effetto, e cesserà le attività di raccolta, validazione e messa a disposizione delle misure di energia elettrica; le apparecchiature di misura presenti e non più utilizzate restano installate e il Produttore per il periodo di messa in conservazione, in relazione alle predette apparecchiature di misura, riconosce al gestore di rete il solo corrispettivo relativo all'attività di installazione e manutenzione ove previsto.

La potenza disponibile in immissione relativa agli impianti di produzione messi in conservazione rimane nella disponibilità dei relativi impianti di produzione.

10. Riattivazione di un impianto di produzione messo precedentemente in conservazione

Il Produttore qualora decida di riattivare un impianto di produzione precedentemente messo in conservazione, senza apportare modifiche né all'impianto/UP né alla connessione, dovrà darne comunicazione al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, indicando la data a decorrere dalla quale l'impianto di produzione sarà riattivato, previo pagamento del corrispettivo di cui all'art.27 del TICA. Terna darà tempestiva comunicazione alla GIE che, entro 15 (quindici) giorni lavorativi effettuerà le verifiche previste dal TICA e, in caso positivo validerà sul sistema GAUDÌ la richiesta di riattivazione, mentre in caso negativo, negherà la riattivazione sul GAUDÌ comunicando la necessità che sia presentata l'apposita richiesta di connessione in luogo della richiesta di riattivazione.

In caso positivo, il GAUDÌ modificherà lo stato dell'impianto di produzione in "In esercizio" e comunicherà le modifiche al GSE.

11. Dismissione di un impianto di produzione

Il produttore, qualora decida di dismettere un proprio impianto di produzione, è tenuto a darne comunicazione al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, indicando la data a decorrere dalla quale l'impianto di produzione sarà dismesso. Terna darà tempestiva informazione alla GIE che, a sua volta, validerà l'avvio della procedura di dismissione e le date da cui tale avvio ha effetto. GAUDÌ modificherà lo stato dell'impianto in "In Dismissione" e lo comunicherà al GSE.

La potenza disponibile in immissione relativa alle UP ovvero agli impianti di produzione in dismissione viene rimessa a disposizione del gestore di rete.

Le apparecchiature di misura presenti, per le quali il gestore di rete è responsabile dell'attività di installazione e manutenzione e non più necessarie per effetto della dismissione, sono rimosse dal medesimo gestore di rete. Pertanto, a decorrere dal giorno di avvio della dismissione come risultante nel sistema GAUDÌ, la GIE non effettuerà più le attività di raccolta, di validazione, registrazione e di messa a disposizione delle misure dell'energia

elettrica e il produttore, in relazione alle predette apparecchiature, non riconoscerà più al gestore di rete alcun corrispettivo per il servizio di misura.

12. Indennizzi automatici

La GIE corrisponde gli indennizzi automatici così come previsti dal TICA.

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti MCC, si fa riferimento alle Delibere dell'ARERA, al TICA e alle Norme CEI 0-16 e 0-21.